

Comune di Tresana

Provincia di Massa Carrara

Regolamento generale delle entrate comunali e accertamento con adesione

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 29.07.2024

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

- ARTICOLO 1 – Oggetto e scopo del regolamento
- ARTICOLO 2 – Definizione delle entrate
- ARTICOLO 3 – Disciplina delle entrate

TITOLO II – Gestione e accertamento delle entrate

- ARTICOLO 4 – Forme di gestione
- ARTICOLO 5 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- ARTICOLO 6 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- ARTICOLO 7 – Attività di controllo delle entrate
- ARTICOLO 8 – Rapporti con i cittadini
- ARTICOLO 9 – Avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie e agli atti finalizzati alla riscossione delle Entrate patrimoniali
- ARTICOLO 10 – Accertamento delle entrate non tributarie
- ARTICOLO 11 – Contenzioso tributario
- ARTICOLO 12 – Sanzioni tributarie
- ARTICOLO 12 bis – Interessi moratori
- ARTICOLO 13 – Ripetibilità delle spese di notifica
- ARTICOLO 14 – Autotutela

TITOLO III – Riscossione e rimborsi

- ARTICOLO 15 – Riscossione
- ARTICOLO 16 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- ARTICOLO 17 – Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie
- ARTICOLO 18 – Rimborsi

TITOLO IV – Compensazioni

- ARTICOLO 19 – Compensazione verticale ed orizzontale tra crediti e debiti tributari
- ARTICOLO 20 – Compensazione fra debiti per prestazioni rese a favore del comune e crediti tributari o patrimoniali
- ARTICOLO 21 – Compensazione tra contributi provinciali/regionali/ministeriali e debiti tributari o patrimoniali
- ARTICOLO 22 – Crediti di modesta entità

TITOLO V – Entrate inerenti i servizi cimiteriali – particolari disposizioni

- ARTICOLO 23 – Entrate inerenti i servizi cimiteriali – termini di pagamento
- ARTICOLO 24 – Mancato pagamento canoni illuminazione votiva
- ARTICOLO 25 – Mancato pagamento contributi concessioni o rinnovi contratti loculi o tombe

TITOLO VI – Differimenti – Dilazioni di pagamento

ARTICOLO 26 - Differimento dei versamenti

ARTICOLO 27 - Dilazioni di pagamento debiti di natura tributaria e patrimoniale

TITOLO VII Accertamento con adesione

ARTICOLO 28 – Accertamento con adesione - Presupposto

ARTICOLO 29 – Avvio del procedimento per accertamento con adesione

ARTICOLO 30 – Procedura per l'accertamento con adesione

ARTICOLO 31 – Atto di accertamento con adesione

ARTICOLO 32 – Adempimenti successivi

ARTICOLO 33 – Perfezionamento della definizione

TITOLO VIII – Norme finali

ARTICOLO 34 – Vigenza

ARTICOLO 35 – Norme finali

TITOLO I – Disposizioni generali

ARTICOLO 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, sia tributarie che extratributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel d. lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e successive modificazioni ed integrazioni e nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 52 del D. lgs. n. 446/97. Lo stesso regolamento è volto a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto di cui alla legge n. 212/2000 e le sue successive modificazioni intervenute con il d.lgs. 30 dicembre 2023 nr. 219 nel pieno rispetto del sistema delle garanzie costituzionali riposte a favore del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
2. Le norme qui contenute sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità, eticità, trasparenza totale e nel rispetto delle esigenze di leale collaborazione con la cittadinanza e di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti.
3. La disciplina regolamentare indica le procedure e modalità generali di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali, individua le competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno e in particolare le disposizioni del Regolamento Comunale di contabilità purché non in contrasto o incompatibili con le norme dettate dal presente Regolamento. Qualora le norme del regolamento vadano a disapplicare o sostituire norme di precedenti regolamenti ne sarà data espressa indicazione.

ARTICOLO 2 – Definizione delle entrate

1. Il presente Regolamento disciplina in via generale le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, inclusi i trasferimenti erariali, Regionali e Provinciali. Per questi trasferimenti il presente regolamento si limita a definire eventuali compensazioni.

ARTICOLO 3 – Disciplina delle entrate

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli'imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
2. Le entrate non tributarie sono disciplinate, di norma, con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione a una suddivisione del territorio Comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

TITOLO II – Gestione e accertamento delle entrate

ARTICOLO 4 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate, nel rispetto delle seguenti norme:

- a) in forma diretta;

- b) in forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- c) in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;
- d) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
- e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

2. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

ARTICOLO 5 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità e attitudine, titolo di studio.

3. In particolare il funzionario responsabile:

a) cura tutte le attività inerenti alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle dichiarazioni; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;

c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli accertamenti esecutivi, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;

d) cura tutte le fasi del contenzioso tributario relative al tributo o ai tributi di propria competenza; e) dispone i rimborsi;

f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agenzia delle entrate-Riscossione ed il controllo della gestione;

g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

ARTICOLO 6 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 7 – Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici Comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti Comunali.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

ARTICOLO 8 – Rapporti con i cittadini

1. L'ufficio tributi ed ogni altro ufficio preposto alla gestione delle entrate non tributarie assumono idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria e patrimoniale ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

ARTICOLO 9 – Avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali.

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di accertamento esecutivo è formulato secondo le specifiche previsioni di legge, con particolare riferimento all'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, e deve essere espressamente motivato.
3. Gli atti di accertamento esecutivo, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati prioritariamente a mezzo PEC nonché a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente a mani, al solo intestatario, presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.
4. Gli atti di accertamento esecutivi in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento esecutivi d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Gli avvisi di accertamento esecutivi devono necessariamente:
 - essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
 - contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;
 - contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento;
 - indicare l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs.

472/1997, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'art. 32 del D.Lgs. 150/2011;

- indicare che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- indicare il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

ARTICOLO 10 – Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base a idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza e indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario, ai sensi del Regolamento Comunale di contabilità. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. Gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 11 – Contenzioso tributario

1. Spetta al responsabile dell'Area cui compete la gestione del tributo, quale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art.72 comma 1 lettera a) dello statuto, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
3. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso si applicano i tariffari minimi di legge.
4. Con apposito provvedimento il responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

ARTICOLO 12 - Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei DD.Lgss. nn.471/1997, 472/1997, 473/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

Art. 12 bis - Interessi moratori

1. Sono applicati gli interessi calcolati in base al tasso legale su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento.

ARTICOLO 13 – Ripetibilità delle spese di notifica

Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 settembre 2012 e successive modificazioni, così come recepiti con apposito provvedimento del Comune. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune

ARTICOLO 14 – Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
4. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.
5. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a. errore di persona o di soggetto passivo;
- b. evidente errore logico;
- c. errore sul presupposto del tributo;
- d. doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g. errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

TITOLO III – Riscossione e rimborsi

ARTICOLO 15 – Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata in forma diretta o in una delle modalità di cui all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. n. 446/1997.

2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza dell'ente avviene secondo le procedure di cui ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. È affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni in L. n. 225/2016, la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.

ARTICOLO 16 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel conto del patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

ARTICOLO 17 – Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, comma 3,

del D.Lgs. n. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

ARTICOLO 18 – Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o di altra entrata patrimoniale versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del servizio, su richiesta del contribuente, dell'utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso.
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 120 giorni lavorativi decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
6. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento indebito, sino alla data del rimborso ovvero fino alla data in cui venga richiesta la compensazione del maggiore importo versato.

TITOLO IV COMPENSAZIONI

ARTICOLO 19 – Compensazione verticale ed orizzontale tra crediti e debiti tributari

1. È ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi Comunali secondo le norme del presente Articolo.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, con priorità o in assenza compensando altri tributi degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente dovrà presentare, almeno sessanta giorni prima delle scadenze previste per il pagamento del tributo, apposita istanza contenente:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) natura e importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'indicazione dell'eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - d) l'affermazione di non aver già presentato istanza di rimborso delle quote versate in eccedenza o, se presentata, l'indicazione degli estremi di tale istanza.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dev'essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
6. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede a emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
7. E' possibile la compensazione nelle modalità sopra indicate anche nel caso di eccedente di tributi vantati dal coniuge o parenti in linea retta fino al primo grado.
8. È ammessa la compensazione fra debiti scaduti relativi alle entrate comunali tributarie ed extratributarie (ivi comprese le somme iscritte a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione) e i crediti maturati nei confronti dell'Ente, facenti capo al medesimo utente/contribuente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti siano ugualmente certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1243 c.c.

ART.20 - Compensazione fra debiti per prestazioni rese a favore del comune e crediti tributari o patrimoniali

1. È ammessa la compensazione fra debiti scaduti relativi alle entrate comunali tributarie ed extratributarie (ivi comprese le somme iscritte a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione) e i crediti maturati nei confronti dell'Ente relativi a prestazione rese in favore del comune, facenti capo al medesimo utente/contribuente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti siano ugualmente certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1243 c.c.
2. I contribuenti che vantano crediti nei confronti dell'Ente, in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare tali crediti con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo deve presentare apposita richiesta all'Ufficio Ragioneria compilando il modello scaricabile dal sito istituzionale. La domanda può essere presentata direttamente a mani presso lo sportello del Protocollo Generale oppure trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata all'indirizzo pec reperibile sul sito istituzionale.

La domanda dovrà contenere i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
- indicazione del credito da compensare ed il relativo titolo (limitatamente alla quota netta da pagare calcolata secondo le disposizioni di legge, iva split, ritenuta d'acconto ecc.);
- tipologia ed importo dell'entrata comunale dovuta;
- affermazione espressa che l'obbligazione a carico dell'Ente si intende estinta con la compensazione del credito e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni per il recupero del credito o di abbandono di eventuali azioni già intraprese;
- consapevolezza che la domanda potrà essere accettata solo in presenza di regolarità contributiva (DURC e/o attestazione cassa di appartenenza) e in assenza di inadempimenti (ex art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73).

4. L'Ufficio Ragioneria evaderà la richiesta di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla sua ricezione mediante l'assunzione di un apposito provvedimento dirigenziale. L'inutile decorso del termine di trenta giorni deve essere inteso come rigetto dell'istanza.

5. Previa idonea informativa al contribuente l'ufficio competente all'erogazione dei compensi inerenti le prestazioni rese in favore del comune può procedere alla compensazione di crediti tributari o patrimoniali

vantati nei confronti dello stesso nei limiti dell'importo delle spettanze relative alla prestazione.

6. In caso di compensazione disposta su iniziativa dell'Ente l'Ufficio Ragioneria, al momento dell'emissione del mandato di pagamento relativo a fatture per la cessione di beni o prestazioni di servizi, verificata la regolarità contributiva e l'assenza di inadempimenti, procede alla verifica della presenza di debiti tributari ed extratributari certi, liquidi ed esigibili tramite consultazione degli archivi del software di contabilità e dell'Agente della riscossione.

Accertata la presenza di debiti, l'Ufficio Ragioneria provvede a:

- richiedere al Funzionario Responsabile dell'entrata comunale interessata una certificazione attestante l'esigibilità delle somme dovute all'Ente e il loro effettivo ammontare;
- trasmettere al contribuente una "comunicazione preventiva" con invito alla regolarizzazione della posizione debitoria entro 15 giorni; in assenza di regolarizzazione l'Ufficio adotta i provvedimenti consequenziali, quali:
 - recupero del debito a carico del fornitore mediante emissione di mandato di pagamento a compensazione con reversale di incasso sul capitolo ed accertamento di competenza;
 - ordinazione del pagamento della differenza tra il credito vantato dal fornitore ed il debito a carico dello stesso.

Le operazioni di compensazione, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e secondo i principi contabili.

ARTICOLO 21 - Compensazione tra contributi regionali/provinciali/ministeriali e debiti tributari o patrimoniali

1. È ammessa la compensazione fra debiti scaduti relativi alle entrate comunali tributarie ed extratributarie (ivi comprese le somme iscritte a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione) e contributi/benefici regionali/provinciali/ministeriali facenti capo all'utente/contribuente e che quest'ultimo riceve per il tramite dell'Ente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti siano ugualmente certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1243 c.c.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo deve presentare apposita richiesta all'Ufficio Ragioneria compilando il modello scaricabile dal sito istituzionale. La domanda può essere presentata direttamente a mani presso lo sportello del Protocollo Generale oppure trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata all'indirizzo pec reperibile sul sito istituzionale.

3. L'Ufficio Ragioneria evaderà la richiesta di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione mediante l'assunzione di un apposito provvedimento dirigenziale. L'inutile decorso del termine di trenta giorni deve essere inteso come rigetto dell'istanza.

5. Previa idonea informativa al contribuente l'ufficio competente all'erogazione dei contributi cui al presente articolo in favore degli utenti/contribuenti può procedere alla compensazione di crediti tributari o patrimoniali vantati nei confronti dello stesso nei limiti dell'importo delle spettanze relative ai contributi.

6. In caso di compensazione disposta su iniziativa dell'Ente l'Ufficio Ragioneria, al momento dell'emissione del mandato di pagamento relativo ad erogazione di contributi, procede alla verifica della presenza di debiti tributari ed extratributari certi, liquidi ed esigibili tramite consultazione degli archivi del software di contabilità e dell'Agente della riscossione.

7. Accertata la presenza di debiti, l'Ufficio Ragioneria provvede a:

- richiedere al Funzionario Responsabile dell'entrata comunale interessata una certificazione attestante

l'esigibilità delle somme dovute all'Ente e il loro effettivo ammontare;

- trasmettere al contribuente una "comunicazione preventiva" con invito alla regolarizzazione della posizione debitoria entro 15 giorni; in assenza di regolarizzazione l'Ufficio adotta i provvedimenti consequenziali, quali:

- recupero del debito a carico dell'utente beneficiario di contributo mediante emissione di mandato di pagamento a compensazione con reversale di incasso sul capitolo ed accertamento di competenza;

- ordinazione del pagamento della differenza tra il credito di contributo vantato dall'utente ed il debito a carico dello stesso.

Le operazioni di compensazione, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e secondo i principi contabili.

ARTICOLO 22 – Crediti di modesta entità

1. Fatte salve le diverse disposizioni che disciplinano i singoli tributi o specifiche entrate Comunali in tema di crediti di modesta entità, non si procede al recupero di crediti nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto non sia superiore all'importo di Euro 12,00.

2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo nell'anno degli importi dovuti per i diversi periodi risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1

TITOLO V

ENTRATE INERENTI I SERVIZI CIMITERIALI – PARTICOLARI DISPOSIZIONI

ARTICOLO 23 – Entrate inerenti i servizi cimiteriali – termini di pagamento

I termini di pagamento delle entrate cimiteriali sono stabiliti:

- a) Per i canoni di illuminazione votiva negli avvisi bonari inoltrati annualmente ai contribuenti.
- b) Nelle concessioni di loculi e tombe il termine di pagamento coincide con la stipulazione del contratto di concessione da perfezionarsi entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta tumulazione della salma.

ARTICOLO 24 – Mancato pagamento canoni illuminazione votiva

1. In caso di mancato pagamento dei canoni illuminazione votiva l'ufficio competente invia di norma entro 6 mesi dalla scadenza degli avvisi bonari ulteriore sollecito ai contribuenti inadempienti assegnando un ulteriore termine di 30 gg per poter procedere al pagamento.
2. Nel caso in cui gli utenti non provvedano al pagamento nell'ulteriore termine indicato l'ufficio competente provvederà al distacco dell'utenza senza fornire ulteriore informazione.
3. Si potrà procedere alla riattivazione dell'utenza solo a seguito di pagamento:
 - del debito maturato
 - costo per nuovo allaccio dell'utenza.

ARTICOLO 25 – Mancato pagamento concessioni o rinnovi contratti loculi o tombe

1. Allo scadere del termine previsto alla lettera b) dell'art.23 l'ufficio competente provvederà a sollecitare l'utente inadempiente assegnando un ulteriore termine di 30 gg affinché si rechi presso l'ufficio a perfezionare il contratto di concessione con versamento dell'intero importo o nel caso di richiesta di pagamento rateizzato della prima rata dello stesso.
2. Decorso inutilmente tale termine il comune provvederà , dopo aver informato l'utente inadempiente alla estumulazione della salma a spese dell'utente stesso.
3. Si procederà altresì nei termini del comma 2 per tutti i mancati pagamenti riscontrati dall'ufficio riguardanti situazioni pregresse e precedenti al presente regolamento previa informazione agli utenti inadempienti.

TITOLO VI

DIFFERIMENTO E DILAZIONI DI PAGAMENTO

ARTICOLO 26 – Differimento dei versamenti

1. I termini per i versamenti dei tributi e delle altre entrate sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente o il debitore è colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

ARTICOLO 27 – Dilazioni di pagamento debiti di natura tributaria e patrimoniale

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo possono essere concesse, a specifica domanda, dilazioni e rateazioni dei pagamenti a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà dallo stesso autocertificata alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili

2. In caso di ulteriore comprovato peggioramento della situazione del contribuente la dilazione concessa può essere prorogata per un ulteriore periodo concordato con lo stesso fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

3. Il diritto alla rateizzazione cessa al mancato pagamento della metà delle rate concesse. L'intero importo residuo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. La dilazione può essere concessa anche qualora vengano iniziate procedure di riscossione coattiva soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 100% delle somme complessivamente dovute.

5. Le norme di cui al presente Articolo si applicano anche per il pagamento di entrate non tributarie e disapplicano ogni altra norma sulla dilazione prevista in precedenti regolamenti tributari.

6. Per le entrate relative a contributi dovuti per concessioni o rinnovi delle stesse per loculi o tombe possono essere concesse rateizzazioni di durata maggiore rispetto a quelle indicate al primo comma del presente articolo rimanendo nell'importo minimo di rata pari a € 100.00.

7. Le istanze di rateizzazione dovranno essere presentate all'ufficio ragioneria utilizzando apposito modulo predisposto dall'ufficio che sarà reperibile presso l'ufficio o direttamente sul sito istituzionale dell'ente.

TITOLO VII

Accertamento con adesione

ARTICOLO 28 – Accertamento con adesione – Presupposto

1. È introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. Sono esclusi dalla procedura di accertamento con adesione gli atti per i quali non esiste obbligo al contraddittorio così come individuati con decreto del 24/04/2024 - Min. Economia e Finanze ed eventuali successive modifiche od integrazioni dello stesso.
6. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
7. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

ARTICOLO 29 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

3. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
4. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
5. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
7. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

ARTICOLO 30 – Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

ARTICOLO 31 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggiore tributo, è ridotta a un terzo del minimo edittale previsto dalla legge.
4. L'atto di accertamento con adesione deve contenere quanto indicato all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 32 – Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 29.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:

- a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;
- b) corrisponde gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 33 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 32, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 32.

TITOLO VIII – Norme finali

ARTICOLO 34 – Vigenza

1. Le norme del presente Regolamento, si applicano a decorrere dal 29/07/2024.

ARTICOLO 35 – Norme finali

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.